

(POMPA)

Da "oslbelvederemarittimo" <oslbelvederemarittimo@pec.it>

A "protbelvedere" <protbelvedere@tiscali.it>, "belvederemarittimo.cs.segreteria"  
<belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it>

Data giovedì 13 gennaio 2022 - 18:13

**delibera OSL 62 del 13.01.2022**

---


Si trasmette la delibera n°62 del 13.01.2022 per la sua protocollazione e pubblicazione

*L'Organismo Straordinario di Liquidazione  
del Comune di Belvedere Marittimo*

---

**Allegato(i)**

delibera OSL num 62 del 13.01.2022.pdf (444 KB)





**Antonio Coscarelli**

I = Antonio Coscarelli  
= IT

**COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO**

**(Provincia di Cosenza)**

**ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

(Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/2019 ai sensi del l'art.252 del D. Lgs 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 62 DEL 13/01/2022**

**OGGETTO:** Dissesto finanziario del Comune di Belvedere Marittimo- Gestione separata di entrate e spese vincolate relative al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, di cui alla deliberazione n.3/2017 - Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti-Determinazioni.

L'anno duemilaventidue , il giorno tredici del mese di gennaio, alle ore 16,30 , si è riunita si è riunita in videoconferenza ai sensi del D.L. 17/03/2020 n.18 e smi e del provvedimento del Presidente dell'OSL n.1/2020, la Commissione Straordinaria di Liquidazione (OSL) del Comune di Belvedere Marittimo, nominata con DPR del 30/12/2019, con l'intervento di tutti componenti sigg.:

- dott. COSCARELLI Antonio (Presidente),
- dr.ssa CHIELLINO Antonietta (Componente),
- dott. ALOE Vincenzo (Componente con funzioni di segretario verbalizzante)

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

**PREMESSO**

Che il Comune di Belvedere Marittimo, con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 30/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato il dissesto finanziario ;

Che con D.P.R. in data 30 dicembre 2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Belvedere Marittimo, come sopra riportata, *"per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente"*;

Che, ai sensi dell'art.252, comma 2, del TUEL, approvato con decreto legislativo 18

agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni, la Commissione Straordinaria si è insediata presso l'Ente in data 20 gennaio 2020;

#### **DATO ATTO**

Che l'articolo 252, comma 4 del TUEL, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, prevede che l'OSL ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, e che, pertanto, la competenza di questa Commissione si ferma ai servizi ed alle prestazioni eseguite alla data del 31 dicembre 2019;

#### **CONSIDERATO**

Che ai sensi dell'art.254, comma 2 del TUEL, con deliberazione n.2 del 28.01.2020, si approvava l'avviso e lo schema, non vincolante, di domanda per la procedura di rilevazione della massa passiva, invitando i creditori a presentare le istanze atte a dimostrare la sussistenza del debito, i cui termini sono scaduti il 20 luglio 2020;

#### **FATTO PRESENTE**

Che a seguito della proposta di adozione della procedura semplificata di liquidazione, ex art.258 del TUEL, disposta con deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n.11 del 15.7.2020, la Giunta Comunale del Comune di Belvedere Marittimo, con deliberazione n.49 del 13/08/2020, ha aderito alla predetta procedura semplificata di liquidazione, anche al fine di accedere all'anticipazione di liquidità di cui all'art.14, comma1, del DL n.113/2016 e smi;

#### **RILEVATO**

Che l'articolo 258, comma 3, del TUEL, stabilisce che: *“L'Organo straordinario di liquidazione effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60%del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione. A tal fine , entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'art.255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'Organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei 30 giorni successivi”*;

## **CONSIDERATO**

Che il D.L. 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n.96, nel modificare l'art.1, comma 457 della legge 11 dicembre 2016, n.232, che a sua volta modifica l'art.2-bis del D.L. 24 giugno 2016, n.113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, ha disposto ( con l'art.36, comma 2) che *“in deroga a quanto previsto dall'art. 255, comma 10, del D.Lgs18 agosto 2000 n.267, per i comuni e le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi a fondi a gestione vincolata compete all'Organo Straordinario di Liquidazione”*;

## **DATO ATTO**

Che l'Osservatorio sulla finanza e la Contabilità degli enti locali del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, ha emanato in data 26/10/2018, l'atto di orientamento ex art.154, comma 2 del TUEL, sulla gestione dei fondi vincolati negli enti in dissesto finanziario, che così precisa: *“La gestione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata nei Comuni dissestati di competenza dell'Organismo Straordinario di liquidazione, deve avvenire attraverso il coinvolgimento dell'Ente locale interessato, affinché allo stesso sia garantito il supporto conoscitivo costante necessario per la prosecuzione di eventuali progetti e/o programmi ad esse connessi e per avere piena certezza circa la portata e la concreta attuazione dell'azione di risanamento; il coinvolgimento dell'ente locale potrà essere realizzato tramite il ricorso ad un'intesa di carattere procedimentale, concordata con l'OSL, afferente la gestione delle obbligazioni relative ai predetti fondi con lo scopo di consentire all'Ente stesso, un'anticipata conoscenza dei risultati della gestione straordinaria in funzione dell'eventuale formulazione di indicazioni operative, con particolare riguardo ai rapporti scaturenti dalla gestione dei fondi in argomento che non si esauriscono nel perimetro temporale della gestione dell'OSL, ma possano sortire effetti anche sulla futura gestione dell'Ente”*;

## **PRESO ATTO**

Che in sede di esame delle numerose istanze di ammissione alla massa passiva del dissesto, presentate nei termini della procedura adottata da questo OSL, entro il 20/07/2020, o comunque trasmesse, anche d'ufficio, successivamente, risultano numerosi creditori, pubblici e privati, per spese concernenti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti o a questo connesse;

## **FATTO PRESENTE**

Che i debiti dell'Ente relativi ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, benchè non rilevati dai competenti uffici, quali debiti da gestione vincolata (da

corredare ai sensi dell'art.254, 4° comma del TUEL, con l'apposita attestazione allegata alla deliberazione dell'OSL n.8 del 24/06/2020), bensì come debiti da gestione ordinaria, vanno ricompresi nella gestione vincolata, in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente e dagli indirizzi emanati dalla Magistratura Contabile e dal Ministero dell'Interno, nonché per il principio della “*par conditio creditorum*” istituto cardine delle procedure concorsuali pubbliche e private;

## **RILEVATO**

Che la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con la delibera n.3/2017 ha accertato la natura vincolata della gestione delle entrate e delle spese concernenti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a decorrere dall'entrata in vigore della legge che la prevede, ovvero dalla ricorrenza dei presupposti normativi che ne consentano l'individuazione (cfr. delibera n.3/2017 Corte dei Conti- Sezione delle Autonomie);

*Che “i vincoli di destinazione delle entrate devono necessariamente derivare o dalla legge (statale o regionale) o da trasferimenti o da prestiti e che, in ogni caso, come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.279/2016, la fonte che impone il vincolo di un'entrata e di una spesa, quand'anche non direttamente dipendente dalla legge, deve trovare in essa diretto presupposto. Devesi inoltre, considerare che le entrate vincolate impignorabili, in forza di quanto previsto dall'art.159, comma 2, lett.c (...) ed il loro utilizzo può essere finalizzato all'espletamento di un servizio locale indispensabile, quale è quello della raccolta e smaltimento dei rifiuti, strettamente commisurato ai costi dello stesso servizio e la cui percentuale di copertura deve risultare preventivamente determinata”* (cfr. Delibera Corte Conti n.3/2017 pag.7);

Che, con riferimento all'obbligo di copertura integrale del costo del servizio “*occorre sottolineare che le soluzioni individuate dal legislatore per assicurarla hanno sempre fatto riferimento a tasse o tariffe, la cui inequivoca finalizzazione ed il cui nesso teleologico con il servizio erogato, fanno decisamente propendere per la natura vincolata delle risorse destinate e della relativa gestione*”( cfr.Delibera Corte dei Conti n.3/2017, pag.8);

Che, in particolare, la complessa gestione delle entrate e delle spese relative al servizio di che trattasi, facendo riferimento a molteplici voci di entrate e di spesa della gestione dei residui attivi e passivi ed a più settori comunali va demandata ai settori tecnico e finanziario dell'Ente, che provvederanno alla fine della gestione di che trattasi , alla sola rendicontazione in conformità alla deliberazione OSL n.8 del 24/06/2020;

## **RICHIAMATI**

Il Parere della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Campania

n.104/2019/PAR del 08/05/2019, che in tale ambito, postula il ricorso a forme di procedimentalizzazione, da “realizzarsi attraverso apposita intesa concordata tra ente locale e organo Straordinario”;

La nota della Regione Calabria - Dipartimento Tutela dell’Ambiente, prot.252344 del 03/06/2021, recante “Crediti tariffa conferimento rifiuti al 31/12/2019 – Richiesta” (trasmessa a questo OSL e per conoscenza al Sindaco, al Revisore dei Conti, al Responsabile del Servizio Finanziario ed al Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Belvedere M.mo, nonché al Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanza ed al Colegio dei Revisori della Regione Calabria, alla Corte dei Conri sez. Di Controllo della Regione Calabria ed al D.U.C. della comunità d’ambito di Cosenza) con la quale si richiama la natura vincolata della tariffa conferimento rifiuti e che la stessa rientra nella gestione separata di competenza della Commissione, ai sensi del comma 2 bis del D.L. 24/06/2016 n.113 ,omissis, per le quote previste in bilancio;

La deliberazione di questo OSL n.8 del 24/06/2020, recante “Art.255 D.Lgs n.267/2000- Gestione separata fondi a destinazione vincolata-Approvazione indirizzi”, che al fine di evitare possibili disparità di trattamento nella gestione dei fondi vincolati ha dettato gli indirizzi a cui informare la gestione separata di tali debiti;

#### **CONSIDERATO**

Che gli organi gestionali del Comune di Belvedere Marittimo si sono finora obbligati ad assicurare una gestione separata e concordata dei debiti relativi ai fondi vincolati con onere di rendicontazione all’OSL, delle operazioni effettuate, in conformità alla deliberazione dell’OSL n.8 del 24/06/2020;

Che, in particolare con la deliberazione sopracitata n.8 del 24/06/2020, è stato previsto che *“per le istanze di pagamento a valere su un impegno di spesa cui corrispondono somme a destinazione vincolata già incassate dal Comune e nella disponibilità del tesoriere Comunale e residui attivi da riscuotere, la Commissione Straordinaria di Liquidazione, sulla base di specifica richiesta del Comune, disposta con deliberazione della Giunta Comunale e previa verifica dei presupposti giuridici e dei limiti delle risorse effettivamente accertate ed acquisite, potrà autorizzare l’emissione del mandato di pagamento”* (cfr. della deliberazione OSL n.8 del 24/06/2020, punto 3, lettera d));

Che la gestione delle entrate e delle spese relative al servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani non si esaurisce nel perimetro temporale della gestione dell’OSL, ma è destinata a sortire effetti anche sulla futura gestione dell’Ente;

Che la ratio dell’art.255, comma 10, del D.Lgs n.267/2000 e smi, nella versione

precedente alla deroga apportata nel 2016, dall'art.1; comma 457, della legge 116/232, prevedeva, non a caso, la esclusione della competenza dell'OSL nella gestione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, attesa la loro neutralità rispetto al debito del dissesto, *"che nulla può aggiungere alla gestione liquidatoria, caratterizzata, nella sua fisiologia, dal necessario equilibrio fra poste attive e poste passive"* (Delibera n.3/2017 pag.10);

Che, inoltre, potendo l'Organo Straordinario di Liquidazione includere eventuali debiti extra bilancio afferenti a gestioni vincolate concernenti, in particolare, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel piano di rilevazione della massa passiva (Delibera n.3/2017), tale inserimento nella massa passiva, gestione separata, potrà effettuarsi, da parte di questo OSL, solo ad avvenuto accertamento e rendicontazione delle entrate e delle spese della gestione vincolata di che trattasi, che solo i competenti settori, tecnico e finanziario dell'Ente, possono assicurare, nell'interesse dei creditori e del servizio ambientale di che trattasi, ed attesa la necessità di procedere all'estinzione dei debiti della gestione residui (annualità 2019 e precedenti) che abbiano i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (ex multis Consiglio di Stato, Sez. I, 14 febbraio 2011 n.4794);

#### **DATO ATTO**

Che tutti i debiti direttamente collegati ai residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, rilevati a mezzo istanza o ex interno, pur se concorrenti alla determinazione della massa passiva, devono essere gestiti in deroga ai criteri, stabiliti con deliberazione dell'OSL n.21 del 7 ottobre 2020, recante *"Dissesto finanziario del Comune di Belvedere Marittimo – Approvazione criteri per attuazione della procedura di liquidazione semplificata ex art.258 del D.Lgs n.267/2000"*, per come stabilito nella predetta deliberazione;

#### **RICHIAMATI**

- Gli artt.183, 252 -258 del D. Lvo 18/08/2000 n.267 e s.m.i.;
- l'art.74, del D. Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii;
- il D.P.R.24/08/1993 n.378 e s.m.i.;
- Il D.L. 17/03/2020, n.18 convertito in L.24/04/2020 n.27 e s.m.i.;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,**

Con votazione unanime resa in forma palese,



## **DELIBERA**

- 1-La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- 2-Di riconoscere, per le ragioni in premessa riportate, la natura vincolata delle entrate e delle spese concernenti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ricadenti nella gestione dei residui attivi e passivi di pertinenza dell'OSL, maturate al 31/12/2019;**
- 3-Di richiedere all'Amministrazione Straordinaria del Comune di Belvedere Marittimo di autorizzare il Responsabile dei settori Tecnico e Finanziario a provvedere alla gestione diretta dei pagamenti e delle riscossioni relative alle entrate e spese della gestione vincolata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti di competenza dell'OSL e maturati al 31/12/2019, previa ulteriore istruttoria delle relative istanze degli enti pubblici e dei privati, ai sensi dell'art.254, 4° comma del TUEL, ed in conformità alla deliberazione dell'OSL n.8 del 24/06/2020;**
- 4-Di dare atto che i pagamenti e le corrispondenti riscossioni, relative al servizio "raccolta e smaltimento rifiuti" (annualità 2019 e precedenti) confluiranno nel Piano di riparto della gestione straordinaria di liquidazione – gestione separata Fondi vincolati, previa rendicontazione debitamente documentata;**
- 5-Di incaricare l'Ufficio di Segreteria del settore AA.GG., a trasmettere copia del presente atto al Commissario Straordinario del Comune di Belvedere Marittimo, ed ai Responsabili dei settori Tecnico e Finanziario ed al Segretario generale per quanto di competenza;**
- 6-Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.4, c. 6, del D.P.R. 24/08/1993 n.378 e s.m.i., e che sarà pubblicata, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs n.267/2000 a cura dell'Ufficio di segreteria;**
- 7-Di dare atto che avverso la presente deliberazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR per la Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione o conoscenza del presente atto.**

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto .**

### **LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

**Antonio Coscarelli (Presidente)**

**Antonietta Chiellino (Componente)**

**Vincenzo Aloe (Componente e Segretario Verbalizzante)**

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sull'albo pretorio del Comune di Belvedere Marittimo, come prescritto dall'art 124 c. 1 del T.U. 267/2000 e resterà pubblicata per quindici giorni consecutivi

Belvedere Marittimo, li

Il Responsabile del servizio di segreteria

.....